

SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE)  
DEL 14 DICEMBRE 1983 <sup>1</sup>

**Société de vente de ciments et bétons de l'Est SA  
contro Kerpen & Kerpen GmbH & Co. KG  
(domanda di pronuncia pregiudiziale,  
proposta dall'Oberlandesgericht di Saarbrücken)**

«Concorrenza — Compatibilità con l'art. 85 del Trattato CEE  
di un contratto stipulato tra due imprese»

Causa 319/82

Massime

1. *Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Lesione della concorrenza — Contratti di compravendita che limitano la libertà dell'acquirente di usare la merce acquistata — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Criteri*  
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
2. *Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Nullità assoluta — Effetti per quanto riguarda le parti dell'accordo non incompatibili con l'art. 85, n. 1 — Valutazione da parte del giudice nazionale — Applicazione del diritto nazionale*  
(Trattato CEE, art. 85, n. 2)

1. Le clausole del contratto stipulato da un esportatore stabilito in uno Stato membro con un importatore stabilito in un altro Stato membro, che impongano all'acquirente, indicato nel contratto come importatore esclusivo, l'obbligo di usare la merce per le proprie necessità, di non venderle in una determinata zona e di non accettare nuovi clienti in un'altra zona determi-

nata se non dopo aver avvisato il venditore — essendo le due zone situate nello Stato membro d'importazione — hanno per oggetto d'impedire, di restringere o di alterare il gioco della concorrenza nel mercato comune. Esse contrastano quindi con l'art. 85, n. 1 del Trattato e sono nulle quando il contratto è atto a pregiudicare il commercio fra Stati membri. Un con-

<sup>1</sup> — Lingua processuale: il tedesco.

tratto del genere, quando riguarda all'incirca il 10 % delle esportazioni della merce di cui trattasi da uno Stato membro all'altro, è atto ad ostacolare in misura rilevante il commercio fra Stati membri.

2. La nullità assoluta di cui all'art. 82, n. 2 del Trattato riguarda solo le clausole contrattuali incompatibili con

l'art. 85, n. 1. Le conseguenze di tale nullità per tutte le altre parti dell'accordo e per gli eventuali ordini e consegne effettuati in forza dell'accordo stesso, come pure per le obbligazioni di pagamento che ne derivano, non dipendono dal diritto comunitario. Dette conseguenze devono essere valutate dal giudice nazionale a norma del proprio diritto.

Nel procedimento 319/82,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Oberlandesgericht di Saarbrücken nella causa dinanzi ad esso pendente fra

SOCIÉTÉ DE VENTE DE CIMENTS ET BÉTONS DE L'EST, SA

e

KERPEN & KERPEN GMBH & Co. KG,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 85 del Trattato CEE,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai signori T. Koopmans, presidente di Sezione, K. Bahlmann, P. Pescatore, A. O'Keefe e G. Bosco, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat  
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente